



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 luglio 2014
(OR. en)**

10178/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0320 (NLE)**

**ACP 95
FIN 377
PTOM 27
DEVGEN 144**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante il regolamento finanziario per
l'11° Fondo europeo di sviluppo**

REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO

del

recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, quale da ultimo modificato¹ ("accordo di partenariato ACP-UE"),

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 - 2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹ ("accordo interno"), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti²,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

¹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

² GU C 370 del 17.12.2013, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire le modalità dettagliate per il versamento dei contributi degli Stati membri all'11° Fondo europeo di Sviluppo (FES), istituito dall'accordo interno.
- (2) È opportuno stabilire le condizioni alle quali la Corte dei conti è tenuta ad esercitare i suoi poteri in relazione all'11° FES.
- (3) È opportuno stabilire le norme dettagliate per l'esecuzione finanziaria dell'11° FES, riguardanti in particolare i principi applicabili, la costituzione delle risorse, gli agenti finanziari e le entità incaricate delle funzioni di esecuzione del bilancio, le decisioni di finanziamento, gli impegni e i pagamenti, i tipi di finanziamento, compresi appalti, sovvenzioni, strumenti finanziari e fondi fiduciari dell'Unione, il rendiconto e la contabilità, la revisione contabile esterna della Corte dei conti e il discarico dal Parlamento europeo, nonché il Fondo investimenti gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

- (4) A fini di semplificazione e di coerenza, è opportuno che il presente regolamento sia quanto più possibile allineato con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e con il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione². Tale allineamento, che dovrebbe essere conseguito mediante riferimenti diretti a tali due regolamenti, dovrebbe servire, da un lato, a consentire un'agevole individuazione delle specificità dell'esecuzione finanziaria dell'11° FES e, dall'altro, a ridurre la diversità delle norme dell'Unione in materia di finanziamento dell'azione esterna che comporta un onere inutile per i destinatari, la Commissione e altri soggetti coinvolti.
- (5) È opportuno ricordare che il quadro per l'esecuzione finanziaria dell'11° FES è costituito, oltre che dal presente regolamento, da vari strumenti, vale a dire: l'accordo di partenariato ACP-UE, in particolare l'allegato IV, l'accordo interno, la decisione 2013/755/UE del Consiglio³ ("decisione sull'associazione d'oltremare") e il regolamento (UE) n. .../2014^{4*} ("regolamento di esecuzione").

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

³ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio, del ..., relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU ...).

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento contenuto del documento st 10176/14 e di completare la relativa nota in calce.

- (6) È opportuno che l'esecuzione finanziaria dell'11° FES rispetti i principi dell'unità e della verità del bilancio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Tenuto conto del suo carattere pluriennale, l'11° FES non dovrebbe essere soggetto al principio di bilancio dell'annualità.
- (7) Le risorse per le misure di supporto intese a migliorare l'impatto dei programmi dell'11° FES in conformità dell'articolo 6 dell'accordo interno dovrebbero essere utilizzate anche per migliorare la gestione finanziaria e le previsioni dell'11° FES.
- (8) Le norme riguardanti gli agenti finanziari, vale a dire gli ordinatori e i contabili, la delega delle loro funzioni e le rispettive responsabilità dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 in quanto la Commissione, nell'esecuzione dell'11° FES, ha la stessa responsabilità esecutiva.
- (9) È opportuno stabilire norme dettagliate in base alle quali l'ordinatore autorizzato della Commissione conclude gli accordi necessari con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("Stati ACP") e i paesi e territori d'oltremare ("PTOM") per garantire la corretta esecuzione delle operazioni, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale designato dagli Stati ACP o dai PTOM.

- (10) Le norme in materia di gestione indiretta, in base alle quali sono delegate funzioni di esecuzione del bilancio e sono stabiliti condizioni e limiti di tale delega, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Dovrebbe inoltre essere stabilita una disposizione sulla sottodelega di funzioni di esecuzione del bilancio che rispecchi quella contenuta nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ al fine di garantire un'esecuzione coerente dei finanziamenti per l'azione esterna. È tuttavia opportuno che il presente regolamento contenga disposizioni specifiche relative ai soggetti che fungono temporaneamente da ordinatore nazionale, al mandato conferito dagli Stati ACP e dai PTOM a un prestatore di servizi, nonché al rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'Unione in caso di gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM.
- (11) Sebbene le risorse FES non saranno eseguite nell'ambito della gestione concorrente, il presente regolamento dovrebbe consentire che, nel quadro della cooperazione regionale tra gli Stati ACP e i PTOM, da un lato, e le regioni ultraperiferiche dell'Unione, dall'altro, le risorse FES e il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione possano essere eseguiti dalla stessa entità, a norma del presente regolamento, per quanto riguarda le risorse FES e, nell'ambito della gestione concorrente, per quanto riguarda il FESR.

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (12) Nell'esecuzione dell'11° FES da parte della Commissione, è opportuno che le disposizioni relative alle decisioni di finanziamento siano allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (13) Le norme in materia di impegni dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto per gli impegni accantonati che non sono previsti nell'11° FES. Inoltre, se necessario, è opportuno prevedere una proroga dei termini per le azioni attuate in gestione indiretta da parte di Stati ACP o PTOM.
- (14) I termini di pagamento dovrebbero essere allineati con quelli del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. È opportuno stabilire disposizioni speciali per i casi in cui, nell'ambito della gestione indiretta, gli Stati ACP e i PTOM non sono incaricati dell'esecuzione dei pagamenti e di conseguenza la Commissione continua a versarli ai destinatari.
- (15) Le varie disposizioni in materia di esecuzione, relative al revisore contabile interno, alla buona amministrazione e al ricorso, al sistema informatico, alla trasmissione elettronica, all'amministrazione elettronica, alle sanzioni amministrative e finanziarie e all'uso della banca dati centrale sull'esclusione, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Inoltre, quando l'11° FES è eseguito in gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM, è opportuno rafforzare e chiarire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di sanzioni amministrative.

- (16) Le norme relative ad appalti, sovvenzioni, premi, ed esperti dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Le norme relative agli strumenti finanziari e ai fondi fiduciari dell'Unione dovrebbero essere allineate previo adeguamento, tenuto conto della natura dell'11° FES. È opportuno che il sostegno di bilancio ai PTOM tenga conto dei legami istituzionali con gli Stati membri interessati.
- (17) L'assistenza tecnica e la consulenza a breve termine di cui gli Stati membri che hanno aderito all'Unione a seguito di un processo di transizione hanno beneficiato nel quadro del programma TAIEX e che hanno dato buona prova di sé dovrebbero essere rese disponibili per gli Stati ACP e i PTOM, ove appropriato. Al fine di beneficiare di tale assistenza e consulenza a lungo termine, si dovrebbe poter fornire sostegno appropriato ai centri di conoscenza e di eccellenza in materia di governance e riforma nel settore pubblico.
- (18) È necessario che le norme relative al rendiconto e alla contabilità, alla revisione contabile esterna e al scarico rispecchino quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 al fine di fornire un quadro coerente per l'esecuzione e la rendicontazione.
- (19) Dovrebbero essere stabilite le condizioni alle quali la BEI gestisce alcune risorse dell'11° FES.

- (20) Le disposizioni riguardanti il controllo da parte della Corte dei conti delle risorse dell'11° FES gestite dalla BEI dovrebbero essere conformi all'accordo tripartito tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione di cui all'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (21) Le disposizioni transitorie dovrebbero stabilire le norme riguardanti il trattamento delle rimanenze e delle entrate derivanti dai precedenti fondi europei di sviluppo nonché l'applicazione del presente regolamento alle operazioni residue da essi previste.
- (22) Al fine di consentire una tempestiva programmazione ed esecuzione dei programmi dell'11° FES, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE
E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11° Fondo europeo di sviluppo e al rendimento e alla verifica dei conti.

Articolo 2

Relazione con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

1. Se non espressamente disposto altrimenti, i riferimenti diretti del presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si intendono fatti anche alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. I riferimenti del presente regolamento alle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si ritengono comprensivi delle disposizioni procedurali che non sono pertinenti all'11° FES, in particolare quelle concernenti il potere di adottare atti delegati.

3. I riferimenti interni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 non rendono le disposizioni cui rimandano indirettamente applicabili all'11° FES.
4. I termini utilizzati nel presente regolamento hanno significato identico a quelli di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione delle definizioni di cui all'articolo 2, lettere da a) ad e), di detto regolamento.

Tuttavia, ai fini del presente regolamento, i seguenti termini del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono così definiti:

- a) "bilancio": l'11° FES;
- b) "impegno di bilancio": impegno finanziario;
- c) "istituzione": la Commissione;
- d) "stanziamenti" o "stanziamenti operativi": le risorse dell'11° FES;
- e) "linea di bilancio": stanziamento;
- f) "atto di base": in funzione del contesto, l'accordo interno, la decisione sull'associazione d'oltremare o il regolamento di esecuzione;
- g) "paese terzo": qualsiasi paese o territorio beneficiario che rientri nell'ambito di applicazione geografico dell'11° FES.

5. L'interpretazione del presente regolamento è volta a garantire la coerenza con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a meno che tale interpretazione risulti incompatibile con le specificità dell'11° FES, previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dall'accordo interno, dalla decisione sull'associazione d'oltremare o dal regolamento di esecuzione.

Articolo 3

Periodi di tempo, date e termini

Salvo disposizione contraria, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio¹.

Articolo 4

Protezione dei dati personali

Il presente regolamento non pregiudica i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

Si applica l'articolo 29 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardante l'informazione sul trasferimento di dati personali a fini di revisione contabile.

¹ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

² Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

³ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

TITOLO II

PRINCIPI FINANZIARI

Articolo 5

Principi finanziari

L'esecuzione delle risorse dell'11° FES rispetta i seguenti principi:

- a) unità e verità del bilancio;
- b) unità di conto;
- c) universalità;
- d) specializzazione;
- e) sana gestione finanziaria;
- f) trasparenza.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 6

Principio dell'unità e della verità del bilancio

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione al FES.

Si applicano l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 7

Principio dell'unità di conto

L'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante l'utilizzo dell'euro si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 8

Principio dell'universalità

Fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati.

Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, riguardante le norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio.

Tuttavia, le entrate di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento sono automaticamente detratte dai pagamenti effettuati a titolo dell'impegno che le ha generate.

L'Unione non può accendere prestiti entro il quadro dell'11° FES.

Articolo 9

Entrate con destinazione specifica

1. Le entrate con destinazione specifica sono destinate a finanziare spese determinate.
2. Costituiscono entrate con destinazione specifica:
 - a) i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla BEI a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione;
 - b) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;
 - c) le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;
 - d) le entrate generate da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - e) i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - f) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3. Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), finanziano spese che sono stabilite dal donatore, previa accettazione della Commissione.

Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere e) e f), finanziano spese analoghe a quelle che le hanno generate.

4. L'articolo 184, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica *mutatis mutandis*.
5. L'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante gli atti di liberalità si applica alle entrate con destinazione specifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b). Per quanto riguarda l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'accettazione di una liberalità è soggetta all'autorizzazione del Consiglio.
6. Le risorse dell'11° FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando l'entrata è stata riscossa dalla Commissione. Tuttavia, le risorse dell'11° FES corrispondenti alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili al momento della previsione di crediti, qualora l'accordo con lo Stato membro sia espresso in euro; i pagamenti a titolo di tali entrate possono essere effettuati solo a partire dalla riscossione.

Articolo 10
Principio della specializzazione

Le risorse dell'11° FES sono stanziare per scopi specifici, per Stato ACP o PTOM e in base ai principali strumenti di cooperazione.

Per quanto riguarda gli Stati ACP, tali strumenti sono fissati dal protocollo finanziario di cui all'allegato I *quater* dell'accordo di partenariato ACP-UE. Lo stanziamento delle risorse (assegnazioni indicative) si basa inoltre sulle disposizioni dell'accordo interno e del regolamento di esecuzione e tiene conto delle risorse riservate alle spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo interno.

Per quanto riguarda i PTOM, tali strumenti figurano nella parte quarta e nell'allegato II della decisione sull'associazione d'oltremare. Lo stanziamento di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, di detto allegato e delle risorse per gli studi e le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.

Articolo 11
Principio della sana gestione finanziaria

1. Si applica l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante i principi di economia, efficienza ed efficacia. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, non si applica l'articolo 18 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

2. Sono fissati obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine. La realizzazione di tali obiettivi è controllata mediante indicatori di prestazione.
3. Per migliorare il processo decisionale, in particolare per giustificare e specificare la determinazione dei contributi di cui all'articolo 21 del presente regolamento che devono essere versati dagli Stati membri, sono necessarie le seguenti valutazioni:
 - a) l'impiego delle risorse dell'11° FES è preceduto da una valutazione *ex ante* delle operazioni da eseguire, che comprende gli elementi elencati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;
 - b) l'operazione è soggetta ad una valutazione *ex post* al fine di garantire che i risultati perseguiti abbiano giustificato i mezzi impiegati.
4. I tipi di finanziamento di cui al titolo VIII del presente regolamento nonché i metodi di esecuzione di cui all'articolo 17 del presente regolamento sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

Articolo 12
Controllo interno

Si applica l'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 13
Principio della trasparenza

1. L'11° FES è eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.
2. Lo stato annuale degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo interno sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento, si applicano l'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante la pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, per "ubicazione" si intende, se del caso, l'equivalente alla regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.
4. Le azioni finanziate a titolo dell'11° FES possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione dev'essere ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse devono essere messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tali casi, la pubblicazione *a posteriori* di sovvenzioni e contratti d'appalto, richiesta dall'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, e dall'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, deve rispettare le norme dell'eventuale entità delegata.

5. Nel fornire assistenza finanziaria, la Commissione adotta, se del caso, tutte le misure necessarie per garantire la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, comprese misure che impongono requisiti di visibilità ai destinatari dei fondi dell'Unione, salvo in casi debitamente giustificati. La Commissione ha il compito di controllare il rispetto di tali requisiti da parte dei destinatari dei fondi.

TITOLO III

RISORSE DELL'11° FES ED ESECUZIONE

Articolo 14

Fonti delle risorse dell'11° FES

Le risorse dell'11° FES sono costituite dai massimali di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo interno, dai fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 9, dello stesso accordo e da altre entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 15
Struttura dell'11° FES

Le entrate e le spese dell'11° FES sono classificate secondo la loro natura o la loro destinazione.

Articolo 16
Esecuzione dell'11° FES in conformità
del principio della sana gestione finanziaria

1. La Commissione assume le responsabilità dell'Unione definite all'articolo 57 dell'accordo di partenariato ACP-UE e quelle definite dalla decisione sull'associazione d'oltremare. A tal fine dà esecuzione alle entrate e alle spese dell'11° FES conformemente alla parte prima e alla parte terza del presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti delle risorse dell'11° FES.
2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché le risorse dell'11° FES siano utilizzate secondo il principio della sana gestione finanziaria.

Articolo 17
Metodi di esecuzione

1. Si applicano gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, si applicano le norme relative ai metodi di esecuzione di cui alla parte prima, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e gli articoli 188 e 193 del medesimo regolamento. Tuttavia non si applicano l'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 59 di detto regolamento, riguardanti la gestione concorrente con gli Stati membri.
3. Le entità delegate garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare funzioni di esecuzione del bilancio ad altre entità a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Esse adempiono agli obblighi di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 su base annua. Il parere sulla revisione contabile è presentato entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nella garanzia di affidabilità della Commissione.

Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), che sono state delegate dalla Commissione possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

Gli Stati ACP e i PTOM possono altresì affidare compiti di esecuzione del bilancio ai loro servizi e a organismi di diritto privato in base a un contratto di servizi. Tali organismi sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi. La convenzione di finanziamento stabilisce le condizioni del contratto di servizi.

4. Se l'11° FES è eseguito nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, fatte salve le responsabilità degli Stati ACP o dei PTOM che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione:
- a) procede, se necessario, al recupero degli importi dovuti dai destinatari a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 TFUE;
 - b) può, qualora le circostanze lo richiedano, imporre sanzioni amministrative e/o finanziarie alle stesse condizioni di cui all'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

La convenzione di finanziamento prevede a tal fine disposizioni per la cooperazione tra la Commissione e lo Stato ACP o il PTOM.

5. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri, paesi e regioni partner o organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

TITOLO IV

AGENTI FINANZIARI

Articolo 18

Disposizioni generali sugli agenti finanziari e la loro responsabilità

1. La Commissione mette a disposizione degli agenti finanziari le risorse necessarie all'assolvimento del loro compito e un ordine di missione che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.
2. Si applica l'articolo 64 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante la separazione delle funzioni.
3. La parte prima, titolo IV, capo IV, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante la responsabilità degli agenti finanziari si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 19

L'ordinatore

1. Si applicano gli articoli 65, 66 e 67 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti, rispettivamente, l'ordinatore, i suoi poteri e funzioni, e i poteri e le funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione.

Alle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono accluse tabelle indicanti per stanziamento, paese, territorio, regione o subregione l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del rispettivo FES.

2. L'ordinatore competente della Commissione che venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse dell'11° FES prende, insieme all'ordinatore designato nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale, tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione ed adotta tutte le misure opportune. Qualora l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti affidatigli dall'accordo di partenariato ACP-UE o dalla decisione sull'associazione d'oltremare, può essere sostituito temporaneamente dall'ordinatore competente della Commissione che agirà in nome e per conto del primo. In tal caso, la Commissione può ottenere una compensazione finanziaria, a carico delle risorse assegnate allo Stato ACP o al PTOM in questione, per l'onere amministrativo supplementare subito.

Articolo 20

Il contabile

1. Il contabile dell'11° FES è il contabile della Commissione.
2. Si applicano l'articolo 68, ad eccezione del paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti, rispettivamente, i poteri e le funzioni del contabile e le funzioni che il contabile può delegare. Non si applicano l'articolo 54, l'articolo 57, paragrafo 3, l'articolo 58, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

TITOLO V

OPERAZIONI DI ENTRATA

Articolo 21

Contributo annuo e frazioni annue

1. In conformità dell'articolo 7 dell'accordo interno, il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno $n + 2$ e l'importo annuo del contributo per l'anno $n + 1$, nonché il suo versamento in tre quote, sono fissati secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Le quote dovute dai singoli Stati membri sono fissate in proporzione al rispettivo contributo all'11° FES secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno.

2. Entro il 15 ottobre dell'anno n la Commissione presenta una proposta che fissa:
 - a) il massimale dell'importo annuo dei contributi per l'anno $n + 2$;
 - b) l'importo annuo del contributo per l'anno $n + 1$;
 - c) l'importo della prima quota del contributo per l'anno $n + 1$;
 - d) una previsione indicativa non vincolante, basata su un approccio statistico, degli importi annui dei contributi previsti per gli anni $n + 3$ e $n + 4$.

Il Consiglio decide su tale proposta entro il 15 novembre dell'anno n.

Gli Stati membri versano la prima quota del contributo per l'anno n + 1 entro il 21 gennaio dell'anno n + 1 al più tardi.

3. Entro il 15 giugno dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:

- a) l'importo della seconda quota del contributo per l'anno n + 1;
- b) l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviarne.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la seconda quota entro 21 giorni civili dall'adozione della decisione del Consiglio.

4. Entro il 15 giugno dell'anno $n + 1$, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annui delle richieste di contributi presentate nell'anno n e previste per gli anni $n + 1$ e $n + 2$, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti, ivi compresi gli abbuoni d'interessi effettuati dalla BEI. La Commissione fornisce gli importi annui dei contributi per Stato membro, nonché l'importo che il FES deve ancora pagare, distinguendo tra parte della BEI e parte della Commissione. Gli importi per gli anni $n + 1$ e $n + 2$ si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto, adoperandosi nel contempo al fine di evitare variazioni significative tra i vari anni, nonché saldi di fine esercizio significativi.
5. Entro il 10 ottobre dell'anno $n + 1$ la Commissione presenta una proposta che fissa:
- a) l'importo della terza quota del contributo per l'anno $n + 1$;
 - b) l'importo annuo del contributo per l'anno $n + 1$ riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviarne.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la terza quota entro 21 giorni civili dall'adozione della decisione del Consiglio.

6. La somma delle quote relative a un determinato anno non supera l'importo annuo del contributo stabilito per tale anno. L'importo annuo del contributo non supera il massimale stabilito per tale anno. Il massimale è aumentato solo alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo interno. Un eventuale aumento del massimale è inserito nelle proposte di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo.
7. Il massimale dell'importo annuo del contributo che ciascuno Stato membro è tenuto a versare per l'anno $n + 2$, l'importo annuo del contributo per l'anno $n + 1$ e le quote dei contributi precisano:
 - a) l'importo gestito dalla Commissione; e
 - b) l'importo gestito dalla BEI, ivi compresi gli abbuoni d'interessi gestiti dalla stessa.

Articolo 22

Versamento delle quote

1. Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi stabiliti per i precedenti Fondi europei di sviluppo.
2. I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e sono versati in euro.

3. Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), è accreditato da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato "Commissione europea – Fondo europeo di sviluppo", aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato. Gli importi di tali contributi sono conservati su detti conti speciali fino a quando è necessario effettuare i pagamenti. La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi su questi conti in conformità del criterio di contribuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno.

Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento è accreditato da ogni Stato membro, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1.

Articolo 23

Interessi sui contributi non versati

1. Alla scadenza dei termini stabiliti all'articolo 21, paragrafi 2, 3 e 5, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi, alle seguenti condizioni:
- a) il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del termine, maggiorato di 2 punti percentuali. Questo tasso è aumentato dello 0,25% per ogni mese di ritardo;
 - b) gli interessi sono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

2. Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), del presente regolamento gli importi degli interessi sono accreditati ad uno dei conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno.

Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento gli importi degli interessi sono accreditati al Fondo investimenti, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 24

Richiesta dei contributi non versati

Allo scadere del protocollo finanziario che figura all'allegato I quater dell'accordo di partenariato ACP-UE, la parte di contributi che gli Stati membri devono ancora versare a norma dell'articolo 21 del presente regolamento è chiesta dalla Commissione e dalla BEI, in funzione delle necessità, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 25

Altre operazioni di entrata

1. Si applicano gli articoli da 77 a 79, l'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 81 e 82 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti la previsione dei crediti, l'accertamento dei crediti, gli ordini di riscossione, le disposizioni in materia di recupero, la prescrizione e il trattamento nazionale dei crediti dell'Unione. Si può procedere al recupero mediante una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE.

2. Per quanto riguarda l'articolo 77, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il riferimento alle risorse proprie si intende fatto ai contributi degli Stati membri di cui all'articolo 21 del presente regolamento.
3. Ai recuperi in euro si applica l'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Per i recuperi in valuta locale si applica utilizzando il tasso della banca centrale dello Stato che emette la valuta in vigore il primo giorno di calendario del mese di emissione dell'ordine di riscossione.
4. Per quanto riguarda l'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, l'elenco dei crediti è redatto separatamente per l'11° FES ed è aggiunto alla relazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Non si applicano gli articoli 85 e 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

TITOLO VI

OPERAZIONI DI SPESA

Articolo 26

Decisioni di finanziamento

L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione.

Si applica l'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto il paragrafo 2.

Articolo 27

Disposizioni relative agli impegni

1. Si applicano l'articolo 85, eccetto il paragrafo 3, lettera c), gli articoli 86, 87, 185 e l'articolo 189, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti gli impegni e l'esecuzione delle azioni esterne. Non si applicano l'articolo 95, paragrafo 2, l'articolo 97, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l'articolo 98 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il termine per concludere i singoli contratti e le convenzioni di sovvenzione per l'attuazione dell'azione può superare i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento nel caso in cui gli Stati ACP e i PTOM affidino funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento.
3. Se le risorse dell'11° FES sono eseguite nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, l'ordinatore competente può accettare, se giustificato, di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il termine di tre anni di cui all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma.
4. Alla scadenza dei termini prorogati di cui al paragrafo 3 del presente articolo o dei termini di cui all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i saldi non eseguiti sono, ove del caso, disimpegnati.

5. Per le misure adottate ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-UE, i termini prorogati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere sospesi.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la regolarità e la conformità sono verificate rispetto alle pertinenti disposizioni, in particolare i trattati, l'accordo di partenariato ACP-UE, la decisione sull'associazione d'oltremare, l'accordo interno, il presente regolamento e tutti gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni.
7. Ciascun impegno giuridico prevede espressamente il potere della Commissione e della Corte dei conti di svolgere controlli e revisioni contabili e il potere dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di effettuare indagini, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'11° FES.

Articolo 28

Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese

Si applicano gli articoli 88 e 89, l'articolo 90, eccetto il paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 91 e l'articolo 184, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 29

Termini di pagamento

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ai pagamenti effettuati dalla Commissione si applica l'articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Se le risorse dell'11° FES sono eseguite nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM e la Commissione esegue i pagamenti per loro conto, il termine di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica a tutti i pagamenti non contemplati alla lettera a) della medesima disposizione. La convenzione di finanziamento contiene le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva collaborazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. I reclami concernenti i ritardi di pagamento di cui la Commissione è responsabile sono imputati al conto o ai conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ESECUZIONE

Articolo 30

Revisore interno

Il revisore interno dell'11° FES è il revisore interno della Commissione. Si applicano gli articoli 99 e 100 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 31

Sistemi informatici, trasmissione elettronica di documenti e amministrazione elettronica

All'11° FES si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti la gestione elettronica delle operazioni e dei documenti.

Articolo 32

Buona amministrazione e ricorso

Si applicano gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 33

Utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione

La banca dati centrale sull'esclusione istituita a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che contiene informazioni sui candidati, offerenti, richiedenti e beneficiari che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, all'articolo 109, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, è utilizzata ai fini dell'esecuzione dell'11° FES.

L'articolo 108, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli articoli 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardanti l'utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione e l'accesso ad essa si applicano *mutatis mutandis*.

Ai fini dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli interessi finanziari dell'Unione comprendono l'esecuzione dell'11° FES.

Articolo 34

Accordi amministrativi con il servizio europeo per l'azione esterna

I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna possono concordare modalità volte a facilitare l'esecuzione da parte delle delegazioni dell'Unione delle risorse previste per le spese di supporto associate all'11° FES a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno.

TITOLO VIII

TIPI DI FINANZIAMENTO

Articolo 35

Disposizioni generali sui tipi di finanziamento

1. Ai fini dell'assistenza finanziaria prevista dal presente titolo, la cooperazione tra l'Unione, gli Stati ACP e i PTOM può assumere, tra l'altro, una delle seguenti forme:
 - a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a uno Stato ACP, un PTOM o una regione;

- b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, autorità locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati funzioni di servizio pubblico di uno Stato membro o di una regione ultraperiferica e quelli di uno Stato ACP o di un PTOM o rispettiva regione, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;
- c) meccanismi di esperti per un potenziamento mirato delle capacità nello Stato ACP, nel PTOM o rispettiva regione e assistenza tecnica e consulenza a breve termine agli stessi, nonché supporto ai centri di conoscenza e di eccellenza sostenibili in materia di governance e riforma nel settore pubblico;
- d) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;
- e) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale di uno Stato ACP o di un PTOM; o
- f) abbuoni di interesse ai sensi dell'articolo 37.

2. Oltre ai tipi di finanziamento di cui agli articoli da 36 a 42, l'assistenza finanziaria può essere anche fornita attraverso:

- a) sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;

- b) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:
- programmi settoriali d'importazione in natura;
 - programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; o
 - programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.
3. L'assistenza finanziaria può essere erogata anche tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri o da Stati ACP o PTOM, dalle regioni o da organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

4. Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma in Stati ACP e PTOM, l'Unione si avvale delle esperienze degli Stati membri e dell'esperienza acquisita e le condivide.

Articolo 36

Appalti

1. Si applica l'articolo 101 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che definisce gli appalti pubblici.
2. Ai fini del presente regolamento sono amministrazioni aggiudicatrici:
 - a) la Commissione in nome e per conto di uno o più Stati ACP o PTOM;
 - b) le entità e le persone di cui all'articolo 185 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e incaricate delle corrispondenti funzioni d'esecuzione del bilancio.
3. Per i contratti d'appalto aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, o per loro conto, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, e della parte seconda, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto:
 - a) l'articolo 103, l'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 111 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - b) l'articolo 127, paragrafi 3 e 4, l'articolo 128, gli articoli da 134 a 137, l'articolo 139, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 148, paragrafo 4, l'articolo 151, paragrafo 2, gli articoli 160 e 164, l'articolo 260, seconda frase, e l'articolo 262 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Agli appalti immobiliari si applica l'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1268/2012.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo quando, eseguiti i controlli di cui all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione le ha autorizzate ad applicare le proprie procedure d'aggiudicazione di appalti.

4. Per i contratti d'appalto aggiudicati dalla Commissione per proprio conto, nonché per l'attuazione delle azioni relative agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle operazioni di aiuto umanitario, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
5. In caso d'inosservanza delle procedure previste al paragrafo 3, le spese relative alle operazioni in causa non sono ammissibili al finanziamento dell'11° FES.
6. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al paragrafo 3 sono stabilite nella convenzione di finanziamento.
7. Riguardo all'articolo 263, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 si intende per:
 - a) "avviso di preinformazione": l'avviso con il quale le amministrazioni aggiudicatrici fanno conoscere, a titolo indicativo, il valore totale stimato e l'oggetto degli appalti e contratti quadro che intendono aggiudicare nel corso di un esercizio, esclusi gli appalti oggetto di procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara;

- b) "bando di gara": il mezzo con il quale le amministrazioni aggiudicatrici rendono nota l'intenzione d'iniziare la procedura di aggiudicazione di un appalto o di un contratto quadro o d'istituire un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 131 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;
- c) "avviso di aggiudicazione dell'appalto": l'avviso che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalti, contratti quadro o appalti basati su un sistema dinamico d'acquisizione.

Articolo 37

Sovvenzioni

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si applicano la parte prima, titolo VI, e l'articolo 192 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico dell'11° FES, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:
 - a) le azioni destinate a promuovere la realizzazione di un obiettivo dell'accordo di partenariato ACP-UE o della decisione sull'associazione d'oltremare, o di un programma o progetto adottati conformemente a detti atti; o
 - b) il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo di cui alla lettera a).

Una sovvenzione ai sensi della lettera a) può essere concessa ad un organismo di cui all'articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3. Quando lavora con soggetti interessati degli Stati ACP e dei PTOM, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi le esigenze e il contesto, per definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni allo scopo di raggiungere la più ampia varietà possibile di soggetti interessati degli Stati ACP e dei PTOM, rispondere meglio alle loro esigenze e conseguire nel modo più efficace gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE o della decisione sull'associazione d'oltremare. Sono incoraggiate modalità specifiche, quali accordi di partenariato, sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate o somme forfettarie.
4. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente regolamento:
 - a) gli strumenti di cui all'articolo 121, paragrafo 2, lettere da b) a f), lettere h) e i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - b) l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Non si applicano gli articoli 175 e 177 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 38

Premi

Si applica la parte prima, titolo VII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione dell'articolo 138, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 39
Sostegno di bilancio

Si applica l'articolo 186 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il sostegno di bilancio generale o settoriale dell'Unione si basa sulla responsabilità reciproca e su un impegno comune a favore dei valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e gli Stati ACP o i PTOM al fine di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, di sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva e di eliminare la povertà.

Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Uno dei fattori determinanti per tale decisione è una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi degli Stati ACP e dei PTOM con riguardo alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto. Il sostegno di bilancio può essere differenziato per adeguarsi meglio al contesto politico, economico e sociale degli Stati ACP e dei PTOM, tenendo conto di situazioni di fragilità.

Quando fornisce il sostegno di bilancio, la Commissione ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità e sostiene altresì lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

Il versamento del sostegno di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi concordati con gli Stati ACP e i PTOM.

Nel fornire sostegno di bilancio ai PTOM, si tiene conto dei loro legami istituzionali con lo Stato membro interessato.

Articolo 40
Strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari possono essere costituiti nella decisione di finanziamento di cui all'articolo 26. Essi fanno capo, per quanto possibile, alla BEI, a un'istituzione finanziaria multilaterale europea, quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o un istituto finanziario europeo bilaterale, ad esempio le banche di sviluppo bilaterali, e sono possibilmente associati ad altre sovvenzioni provenienti da altre fonti.

La Commissione può attuare gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione sia diretta sia indiretta, affidando funzioni di esecuzione alle entità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali entità devono essere conformi ai requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e rispettare gli obiettivi, le norme e le politiche dell'Unione nonché le migliori prassi relative all'impiego dei fondi dell'Unione e alla rendicontazione.

Si ritiene che le entità che soddisfano i criteri di cui all'articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 rispondano ai criteri di selezione di cui all'articolo 139 di tale regolamento. Si applica la parte prima, titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto l'articolo 139, paragrafo 1, l'articolo 139, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 139, paragrafo 5.

Gli strumenti finanziari possono essere raggruppati in strumenti a fini di esecuzione e rendicontazione.

Articolo 41

Esperti

Si applicano l'articolo 204, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e l'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardanti gli esperti esterni retribuiti.

Articolo 42

Fondi fiduciari dell'Unione

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Riguardo all'articolo 187, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il comitato competente è il comitato di cui all'articolo 8 dell'accordo interno.

TITOLO IX

RENDICONTO E CONTABILITÀ

Articolo 43 *Conti dell'11° FES*

1. I conti dell'11° FES, che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre di un dato esercizio, comprendono:
 - a) i rendiconti finanziari;
 - b) la relazione sull'esecuzione finanziaria.

I rendiconti finanziari sono accompagnati dalle informazioni fornite dalla BEI a norma dell'articolo 57.

2. Il contabile trasmette i conti provvisori alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
3. La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno dell'esercizio successivo, le sue osservazioni sul progetto di conti, relativamente alla parte delle risorse dell'11° FES della cui gestione finanziaria è responsabile la Commissione, per permettere a quest'ultima di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi.
4. La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette, al più tardi entro il 31 luglio dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5. Non si applica l'articolo 148, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
6. I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, corredati della dichiarazione di affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 49, entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.
7. La trasmissione dei conti provvisori e definitivi a norma dei paragrafi 2 e 4 può essere effettuata per via elettronica.

Articolo 44

Rendiconti finanziari e relazione sull'esecuzione finanziaria

1. Si applica l'articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. La relazione sull'esecuzione finanziaria è preparata dall'ordinatore competente e trasmessa al contabile entro il 15 marzo per essere inserita nei conti dell'11° FES. Essa fornisce un'immagine fedele delle operazioni dell'11° FES in entrate e in spese. La relazione è presentata in milioni di euro e comprende:
 - a) il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell'esercizio in entrate e in spese;
 - b) l'allegato del conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che ne integra e commenta le informazioni.

3. Il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria contiene inoltre:
 - a) una tabella che descrive l'evoluzione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio precedente;
 - b) una tabella che indica per stanziamento l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura dell'11°FES.

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI

1. La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'utilizzazione dell'assistenza dell'11° FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza dell'11°FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione d'oltremare.
2. La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse dell'11° FES da essa amministrare, secondo le modalità esposte negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.
3. La Commissione e la BEI forniscono agli Stati membri le informazioni sull'esecuzione operativa delle risorse dell'11° FES come previsto dall'articolo 18 del regolamento sull'esecuzione. La Commissione comunica tali informazioni alla Corte dei conti conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, dell'accordo interno.

Articolo 46

Contabilità

Le norme contabili di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applicano alle risorse dell'11° FES gestite dalla Commissione, tenendo conto della natura specifica delle attività del fondo.

I principi contabili di cui all'articolo 144 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applicano ai rendiconti finanziari di cui all'articolo 44 del presente regolamento.

Si applicano gli articoli 151, 153, 154 e 155 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il contabile prepara e, previa consultazione dell'ordinatore competente, adotta il piano contabile per le operazioni dell'11° FES.

Articolo 47

Contabilità di bilancio

1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11° FES.
2. La contabilità di bilancio illustra tutti i seguenti aspetti:
 - a) gli stanziamenti e le risorse corrispondenti dell'11° FES;
 - b) gli impegni finanziari;

- c) i pagamenti, e
 - d) i crediti accertati e i recuperi intervenuti durante l'esercizio per l'importo integrale e senza adeguamenti reciproci.
3. Se necessario, quando impegni, pagamenti e crediti sono indicati in moneta nazionale, il sistema contabile ne consente la registrazione in tale moneta oltre a quella in euro.
4. Gli impegni finanziari globali sono contabilizzati in euro per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione. Gli impegni finanziari specifici sono contabilizzati in euro per il controvalore degli impegni giuridici. Tale controvalore tiene eventualmente conto di quanto segue:
- a) un accantonamento per il pagamento delle spese rimborsabili su presentazione dei documenti giustificativi;
 - b) un accantonamento per la revisione dei prezzi, per l'incremento delle quantità e per imprevisti quali definiti nei contratti finanziati dall'11° FES;
 - c) un accantonamento finanziario per la fluttuazione dei tassi di cambio.
5. Tutti i documenti contabili relativi all'esecuzione di un impegno sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di scarico sull'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11° FES, di cui all'articolo 50, relativa all'esercizio nel corso del quale l'impegno è stato chiuso a livello contabile.

TITOLO X

REVISIONE CONTABILE ESTERNA E DISCARICO

Articolo 48

Revisione contabile esterna e discarico relativamente alla Commissione

1. Per quanto riguarda le operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11° FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 16, la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente al presente articolo e all'articolo 49.
2. Si applicano gli articoli 159 e 160, l'articolo 161, eccetto il paragrafo 6, l'articolo 162, eccetto il paragrafo 3, prima frase, e il paragrafo 5, e l'articolo 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Ai fini dell'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti tiene conto dei trattati, dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull'associazione d'oltremare, dell'accordo interno, del presente regolamento e di tutti gli atti adottati a norma degli stessi.
4. Ai fini dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la data di cui alla prima frase è il 15 giugno.
5. La Corte dei conti è informata delle regole interne di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, compresa la nomina degli ordinatori, nonché dell'atto di delega di cui all'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6. Le autorità nazionali di revisione contabile degli Stati ACP e dei PTOM sono incoraggiate a cooperare con la Corte dei conti su invito di quest'ultima.
7. La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti l'11° FES su richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione.

Articolo 49

Dichiarazione di affidabilità

Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 162 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 50

Discarico

1. La decisione di discarico riguarda i conti di cui all'articolo 43, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all'articolo 57, ed è adottata in conformità dell'articolo 164 e dell'articolo 165, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il discarico di cui all'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è concesso per quanto concerne le risorse dell'11° FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento per l'anno n.
2. La decisione di discarico è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Si applicano gli articoli 166 e 167 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

PARTE SECONDA

FONDO INVESTIMENTI

Articolo 51

Ruolo della Banca europea per gli investimenti

La BEI gestisce il Fondo investimenti ed effettua operazioni a titolo di tale fondo, compresi gli abbuoni di interessi e l'assistenza tecnica, per conto dell'Unione in conformità della parte seconda del presente regolamento.

Inoltre, la BEI provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante finanziamenti a valere sulle proprie risorse a norma dell'articolo 4 dell'accordo interno, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse dell'11° FES.

L'attuazione della parte seconda del presente regolamento non origina obblighi o responsabilità a carico della Commissione.

Articolo 52

Previsioni degli impegni e dei pagamenti del Fondo investimenti

Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, anteriormente al 1° settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti, necessarie ai fini della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interno, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi cui dà esecuzione, conformemente a detto accordo. La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le relative modalità vengono stabilite nella convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 53

Gestione dei contributi a favore del Fondo investimenti

1. I contributi di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), e stabiliti dal Consiglio sono versati, senza costi per il beneficiario, dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale aperto da quest'ultima a nome del Fondo investimenti secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.
2. La data di cui all'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno è il 31 dicembre 2030.
3. Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto riguarda la remunerazione della BEI, a norma dell'articolo 5 dell'accordo interno, i proventi percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 sono integrati nel Fondo investimenti, sono presi in considerazione per le richieste di contributi di cui all'articolo 21 e sono utilizzati per soddisfare gli obblighi finanziari dopo il 31 dicembre 2030.

4. La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.
5. Il Fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dalla decisione sull'associazione d'oltremare, dall'accordo interno e dalla parte seconda del presente regolamento.

Articolo 54

Remunerazione della BEI

La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Il Consiglio decide le risorse ed i meccanismi di remunerazione della BEI conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo interno. Le modalità d'applicazione della decisione del Consiglio sono integrate nella convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.

Articolo 55

Esecuzione del Fondo investimenti

1. Per gli strumenti finanziati con le risorse dell'11° FES alla cui gestione provvede la BEI si applicano le regole della BEI.

2. Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell'esecuzione, secondo le priorità che sono enunciate nelle strategie di cooperazione e nei documenti di programmazione per ciascun paese di cui al regolamento sull'esecuzione e previsti dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dell'accordo interno e dall'articolo 74 della decisione sull'associazione d'oltremare, la BEI può affidare funzioni relative all'esecuzione del Fondo investimenti agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione.
3. I nomi dei beneficiari del sostegno finanziario a titolo del Fondo investimenti sono pubblicati dalla BEI, a meno che la loro diffusione rischi di ledere gli interessi commerciali dei beneficiari, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali. I criteri di pubblicazione e il grado di specificità tengono conto delle peculiarità del settore e della natura del Fondo investimenti.
4. Le modalità d'applicazione della presente parte sono oggetto di una convenzione di gestione tra la Commissione, che agisce in nome dell'Unione, e la BEI.

Articolo 56

Relazioni sul Fondo investimenti

La BEI tiene la Commissione regolarmente informata delle operazioni effettuate nell'ambito del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni d'interesse, dell'utilizzazione fatta di tutti i contributi versati alla BEI ed in particolare dei totali trimestrali degli impegni, dei contratti e dei pagamenti, secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.

Articolo 57

Contabilità e rendiconti finanziari del Fondo investimenti

1. La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi cui dà esecuzione e finanziati dal FES, per consentire di seguire il ciclo completo dal ricevimento dei fondi al versamento e quindi le entrate generate ed eventuali recuperi successivi. La BEI elabora le norme e i metodi contabili pertinenti ispirati alle norme internazionali e ne informa la Commissione e gli Stati membri.
2. La BEI invia ogni anno al Consiglio ed alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse dell'11° FES da essa gestite, compresi i rendiconti finanziari stabiliti secondo le norme e i metodi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, affinché possano essere utilizzati dalla Commissione per preparare i conti di cui all'articolo 43 del presente regolamento, a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, dell'accordo interno. La BEI presenta alla Commissione, entro il 31 marzo, la relazione sulla gestione finanziaria delle risorse da essa gestite.

Articolo 58

Revisione contabile esterna e discarico in relazione alle operazioni della BEI

Le operazioni finanziate sulle risorse dell'11° FES gestite dalla BEI a norma della presente parte sono soggette alle procedure di controllo e di discarico che la BEI applica per i conti da essa amministrati in forza di un mandato di gestione affidato da terzi. Le modalità dettagliate del controllo da parte della Corte dei conti figurano nell'accordo tripartito tra la BEI, la Commissione e la Corte dei conti.

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 59

Trasferimento delle rimanenze dei Fondi europei di sviluppo precedenti

I trasferimenti all'11° FES delle rimanenze delle risorse costituite nell'ambito degli accordi interni relativi rispettivamente all'ottavo, al nono e al decimo Fondo europeo di sviluppo ("FES precedenti") sono effettuati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, dell'accordo interno.

Articolo 60

Entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti

Le rimanenze di entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti sono trasferite all'11° FES e sono assegnate agli stessi obiettivi previsti per le entrate di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno. Lo stesso vale per altre entrate, costituite ad esempio da interessi di mora percepiti in caso di versamenti tardivi dei contributi degli Stati membri ai FES precedenti. Gli interessi maturati sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono integrati nel Fondo investimenti.

Articolo 61

Riduzione dei contributi mediante le rimanenze

Gli importi stanziati per progetti del 10° FES o di FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno, o disimpegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno, salvo diversamente deciso dal Consiglio all'unanimità, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.

L'impatto sul contributo dei singoli Stati membri è calcolato in proporzione al rispettivo contributo al 9° e al 10° FES. Tale impatto è calcolato ogni anno.

Articolo 62

Applicazione del presente regolamento a operazioni a titolo di FES precedenti

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ad operazioni finanziate da FES precedenti, nel rispetto degli impegni giuridici esistenti. Tali disposizioni non si applicano al Fondo investimenti.

Articolo 63

Inizio della procedura relativa ai contributi

La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 21 a 24 del presente regolamento si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno $n + 2$, a condizione che l'accordo interno entri in vigore tra il 1° ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno $n + 1$.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
